Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento

Schema di progetto, convenzione quadro, attestazione finale, dossier individuale
Delibera n. 1953 del 24/11/2017

Criteri e modalità per l''attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'' articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 .

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1953 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 .
Il giorno 24 Novembre 2017 ad ore 08:15 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI
Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI
ASSESSORE SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2017-D323-00111

LA GIUNTA PROVINCIALE
- visto l'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 che disciplina i tirocini formativi e di orientamento;
- vista la propria deliberazione n. 737 del 19 maggio 2014 con la quale sono stati approvati i "Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni";
- visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 25 maggio 2017, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, commi 34 -36, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- considerato l'impegno sancito nel citato accordo di recepire tali linee guida entro il termine di 6 mesi;
- acquisito il parere positivo della Commissione provinciale per l'impiego in data 16 ottobre 2017;
- visti i pareri delle strutture provinciali competenti all'esame preventivo della presente deliberazione, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di recepire le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 1, commi 34 -36, della legge 28 giugno 2012, n. 92", approvate in sede di Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 25 maggio 2017, approvando i criteri e le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell' articolo 4bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come riportati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di progetto formativo individuale di cui all'allegato 2, lo schema di convenzione di cui all'allegato 3 e lo schema di convenzione quadro di cui all'allegato 4, l'attestazione finale di cui all'allegato 5 e il dossier individuale di cui all'allegato 6, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di stabilire che gli allegati alla presente deliberazione sostituiscono gli allegati alla deliberazione n. 737 del 19 maggio 2014;
4. di stabilire che i tirocini formalmente approvati o attivati prima della data di approvazione della presente deliberazione proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni al tempo vigenti;
5. di dare atto che l'attuazione della presente deliberazione non comporta impegni di spesa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
RIFERIMENTO : 2017-D323-00111

Adunanza chiusa ad ore 10:00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
001 Allegato 1 - Criteri 002 Allegato 2 - Progetto formativo 003 Allegato 3 - Convenzione 004 Allegato 4 - Convenzione quadro 005 Allegato 5 - Attestazione finale 006 Allegato 6 - Dossier individuale Elenco degli allegati parte integrante IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi IL DIRIGENTE
Enrico Menapace RIFERIMENTO : 2017-D323-00111

Criteri e modalità per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, i presenti criteri disciplinano i tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 4 bis, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.
2. I presenti criteri si applicano a tutti i tirocini attivati sul territorio provinciale presso soggetti pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento. I presenti criteri si applicano altresì ai tirocini rivolti a cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari.
3. I soggetti con sedi operative dislocate in diverse regioni o province autonome, possono applicare la normativa della regione ove hanno la sede legale, previa comunicazione da effettuarsi al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia. In tale caso, la disciplina regionale che il soggetto ospitante intende applicare dovrà essere espressamente indicata in convenzione.
4. Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina:
- i tirocini curricolari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso ente sovranazionale;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante "Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica";
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone

prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, relativi all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).

Articolo 2

(Tirocini formativi e di orientamento - definizione e destinatari)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, di seguito denominato tirocinio, è finalizzato a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento delle conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinante deve aver assolto l'obbligo scolastico.

Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro.

1

2. Fermo restando i destinatari individuati dall'art. 4bis c. 1, della LP 19/1983, il tirocinio è rivolto a:

a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;

b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;

c) lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;

d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99;

persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs n.286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014)

3. Si possono svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del d. lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Articolo 3

(Convenzione)

1. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

2. La convenzione riporta i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante e definisce gli obblighi cui sono tenuti i soggetti coinvolti nello svolgimento del tirocinio.

3. La convenzione può essere riferita anche a più tirocini distribuiti in un arco temporale predefinito in convenzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui all'art 7 dei presenti criteri.

4. Possono essere stipulate convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti promotori e le associazioni dei datori di lavoro interessati in qualità di soggetto ospitante.

Articolo 4

(Progetto formativo individuale PFI)

1. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante che definisce gli obiettivi formativi da conseguire, nonché le modalità di attuazione.

2. Nel PFI deve essere indicato l'orario giornaliero e settimanale che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non puo' essere superiore a quanto previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso.

Il PFI deve inoltre indicare la figura professionale di riferimento e le attività previste come oggetto del tirocinio, facendo riferimento, in attesa della piena operatività della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ove confluisce anche il repertorio provinciale delle professioni di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 10/2013, alle attività previste dal Repertorio delle Professioni INAPP. Il PFI deve indicare anche l'ammontare dell'indennità e le garanzie assicurative.

2

3. Il progetto è sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante (dal genitore o tutore se minorenne o incapace), legale rappresentante o delegato del soggetto ospitante e legale rappresentante o

delegato del soggetto promotore.
4. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare l'esperienza di tirocinio nel dossier individuale e per la stesura dell'attestazione finale, nel rispetto dei contenuti minimi di cui ai modelli approvati dalla Giunta provinciale.

Articolo 5

(Obblighi e diritti del tirocinante)

1. Obblighi del tirocinante:
- svolgere le attività previste dal progetto e osservare gli orari concordati;
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- dare tempestiva comunicazione al tutor del soggetto ospitante nel caso di malattia o altro giustificato motivo di assenza;
- dare tempestiva e motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

2. Diritti del tirocinante - effettuare l'esperienza di tirocinio nelle modalità e con i contenuti stabiliti dal PFI;
- essere seguito dai tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
- sospendere il tirocinio per maternità, infortunio, cause di forza maggiore e malattia di lunga durata che si protraggano per una durata pari o superiore a 30 giorni solari;
- sospendere il tirocinio durante i periodi di chiusura del soggetto ospitante che siano di durata pari ad almeno 15 giorni solari. I periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi successivamente indicati;
- essere accompagnato nella conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.

3. Il tirocinante ha altresì diritto a ricevere, al termine del tirocinio, sulla base del PFI, il dossier individuale e un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Tale attestazione indica e documenta le attività effettivamente svolte e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire la presenza per almeno il 70% delle ore previste nel PFI.

4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante, previo confronto con il soggetto promotore, o da quest'ultimo, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o per impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.

Articolo 6

(Soggetto promotore)

1. Il soggetto promotore collabora con il soggetto ospitante per la progettazione del tirocinio e si 3 occupa dell'attivazione e del monitoraggio dello stesso; è altresì il garante della regolarità e qualità dell'iniziativa in relazione alle finalità definite nel PFI.

2. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante; a tal fine l'Agenzia del Lavoro è considerata soggetto diverso dalla Provincia.

3. Sono soggetti promotori:
- la Provincia, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi per la formazione;
- università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche ed altri enti che rilasciano titoli di studio, limitatamente a favore di soggetti neolaureati e neodiplomati, non oltre dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio;
- istituzioni formative e scolastiche provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia, limitatamente a favore di soggetti disoccupati;
- comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati, limitatamente a favore di soggetti disabili iscritti nell'elenco previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, soggetti svantaggiati coinvolti in processi di esclusione sociale e con ridotta occupabilità e soggetti

richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
4. Per l'attivazione di tirocini cd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi tre alinea del comma 3. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità
interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante (sede operativa o sede legale).
5. I soggetti promotori sono tenuti a:
- redigere il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- individuare un tutor responsabile dell'aspetto didattico organizzativo dell'attività di tirocinio,
che ha il compito di favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto individuale, di monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto contatto con il tutor del soggetto ospitante, anche per mezzo di visite presso la sede del tirocinio per garantire il corretto andamento dello stesso ed il rispetto dei contenuti del PFI,
di provvedere, in collaborazione con il tutor del soggetto ospitante, alla compilazione del Dossier individuale; il tutor del soggetto promotore non può seguire più di 20 tirocinanti contemporaneamente, qualora ospitati presso diversi soggetti, fatti salvi i tirocini promossi dagli enti pubblici, anche tramite i soggetti a tal fine accreditati;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio sulla base del PFI, il dossier individuale e un'attestazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- erogare l'indennità di partecipazione, ove tale adempimento non sia previsto in capo al soggetto ospitante da convenzione o progetto;
- segnalare, qualora ciò non integri fattispecie di più grave violazione della norma statale, al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto formativo e di orientamento dando al contempo al soggetto ospitante cinque giorni di tempo per adempiere al richiamo, quando gli inadempimenti siano sanabili, con riguardo alla durata residua del progetto;
- interrompere il tirocinio qualora il soggetto ospitante non abbia adempiuto a quanto prescritto entro il termine assegnato. Di tale interruzione per causa imputabile al soggetto 4
ospitante, il soggetto promotore effettua segnalazione al servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro;
- segnalare al servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro, per le verifiche di competenza, i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal progetto o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati,
al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato all'Agenzia del lavoro entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
6. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di segnalazione di cui sopra, qualora il soggetto promotore sia un soggetto appartenente al sistema provinciale dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, la Provincia assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente sull'accreditamento.
Articolo 7
(Soggetto ospitante e limiti numerici)
1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica che eserciti attività produttiva o professionale o persona giuridica, di natura pubblica o privata, presso il quale viene realizzato il tirocinio.
2. Limiti numerici al numero di tirocinanti presenti contemporaneamente presso un medesimo soggetto ospitante:
a) 1 tirocinante: nel caso di assenza di dipendenti o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
b) 2 tirocinanti: nel caso di un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato compreso tra sei e venti, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla

data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
c) Non più del 10% di tirocinanti (con arrotondamento all'unità superiore): nel caso di un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato maggiore di venti, purché la data di inizio del contratto dei dipendenti sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza del contratto dei dipendenti sia posteriore alla fine del tirocinio;
Il soggetto ospitante che ha più di venti dipendenti a tempo indeterminato può aumentare tale quota di tirocinanti se stipula un contratto della durata di almeno 6 mesi (se part-time con almeno il 50% delle ore settimanali previste da CCNL) come di seguito:
- un ulteriore tirocinio se ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- due ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- tre ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
- quattro ulteriori tirocini se ha assunto almeno il 100% dei tirocinanti avviati nei 24 mesi precedenti;
5
I tirocini di cui al periodo precedente non si computano ai fini della quota di contingentamento.
Resta inteso che ai fini dei limiti numerici di cui al presente comma 2 si computano solo i tirocini disciplinati dai presenti criteri.
3. Per il calcolo del rapporto numerico proporzionale fra i dipendenti di cui al precedente paragrafo non sono computati gli apprendisti.
4. I limiti numerici di cui sopra non riguardano i tirocini attivati con i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 lettera e) dei presenti criteri.
5. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
6. I limiti numerici si riferiscono all'unità produttiva nella quale il tirocinante svolge la sua attività.
7. Ai fini del computo dei limiti numerici sono dipendenti i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Sono parificati ai dipendenti i soci attivi delle imprese artigiane e i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali; in questi casi al numero totale dei soci viene sottratta una unità. Ai medesimi fini sono altresì considerati dipendenti i collaboratori di impresa familiare.
8. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio. Parimenti il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto, con il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale o lavoro accessorio per più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.
9. Il soggetto ospitante è tenuto a:
- collaborare con il soggetto promotore alla definizione del PFI e alla stipula della convenzione;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendo al medesimo di acquisire la conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
- designare un tutor in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il programma formativo.
Il tutor ha il compito di collaborare a definire le condizioni organizzative e formative favorevoli all'apprendimento, seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio, aggiornare la documentazione relativa al tirocinio (registro ecc.),
collaborare con il tutor del soggetto promotore alla redazione del Dossier individuale, al monitoraggio del percorso formativo, anche con modalità di verifica in itinere e, a conclusione, redigere l'attestazione finale in collaborazione con il tutor del soggetto promotore;
Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata il tutor del soggetto ospitante deve essere sostituito e tale sostituzione dovrà essere comunicata preventivamente al tirocinante e al soggetto promotore.
Il tirocinante non può essere presente presso il soggetto ospitante in assenza del tutor o di altro personale aziendale.
- garantire nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.
41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti,

mezzi di protezione individuale ecc. idonei nello svolgimento delle attività assegnate;
- informare periodicamente il tutor del soggetto promotore sull'andamento del tirocinio e sull'esito dello stesso;
- erogare l'indennità di partecipazione, ove tale adempimento non sia previsto in capo al soggetto promotore da convenzione o progetto;
- comunicare al soggetto promotore, entro il giorno successivo, gli infortuni, le interruzioni intervenute prima della scadenza del termine previsto, nonché la sospensione del tirocinio;
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm e relative disposizioni provinciali.

Articolo 8

(Durata e limiti del tirocinio)

1. La durata del tirocinio deve essere coerente con quanto indicato nel PFI.
2. Il tirocinio ha una durata massima non superiore a sei mesi (proroghe comprese), fatta salva la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di sei mesi per i tirocini a favore di soggetti di cui alla lettera a), b), c) e d) del comma 2 dell'art.2 dei presenti criteri.
Il tirocinio rivolto a soggetti disabili e svantaggiati di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 ha una durata massima non superiore rispettivamente a ventiquattro e dodici mesi. Entro questi limiti di durata sono ammessi la proroga o il rinnovo del tirocinio.
3. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi/otto settimane, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese/quattro settimane. La stessa durata minima di un mese si applica ai tirocini attivati con i soggetti disabili iscritti alla legge n. 68/1999 promossi nell'ambito di convenzioni di programma con l'Agenzia del lavoro.
4. Fatti salvi le proroghe e i rinnovi consentiti ai sensi del comma 2, il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante. La richiesta di proroga o di rinnovo deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere un'integrazione dei contenuti del PFI.
5. Ai fini della durata massima del tirocinio, non sono compresi i periodi di sospensione previsti dall'art. 5.
6. Fatti salvi specifici accordi sindacali, aziendali o territoriali, sottoscritti rispettivamente dalla Rappresentanza sindacale unitaria o dalle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale, non possono essere attivati tirocini presso soggetti ospitanti che, per la medesima unità operativa e con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio:
- abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni straordinaria;
- abbiano fatto ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio.
7. Fatti salvi specifici accordi sindacali, non possono essere attivati tirocini in presenza di 7 procedure concorsuali.
8. Non sono attivabili tirocini con professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

Articolo 9

(Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione)

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte al di fuori dell'unità operativa (es. missioni), purché rientranti nel PFI.
2. Il tirocinio, pur non costituendo rapporto di lavoro, è soggetto alla comunicazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
Fermo restando l'obbligo in capo al soggetto ospitante, la convenzione può prevedere che il soggetto

promotore effettui la comunicazione in sostituzione del soggetto ospitante.
3. Copia della convenzione individuale e del progetto formativo vanno inviate, a cura del soggetto di cui al comma 2, anticipatamente rispetto alla data di inizio del tirocinio, al Servizio competente in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento. Per i tirocini promossi dall'Agenzia del lavoro non è necessario l'invio della convenzione e del PFI.

Articolo 10

(Indennità di partecipazione)

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio, secondo quanto previsto all'art. 1, commi 34-36 della Legge n. 92 del 2012.
2. Nella convenzione o nel P.F.I. si stabilisce se l'erogazione dell'indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi e, in tale caso, la misura di compartecipazione.
3. L'importo dell'indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a E 300,00 lordi mensili o E 70,00 lordi settimanali e non può eccedere i E 600,00 lordi mensili o E 140,00
settimanali. Al tirocinante possono essere riconosciuti benefit non monetari o rimborsi spese, aggiuntivi e non sostitutivi dell'indennità (es. vitto).
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile.
Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.
4. Qualora il tirocinio preveda l'invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante.
5. Per i progetti previsti da leggi comunitarie, statali, regionali volti a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale non possono essere stabiliti importi superiori ai limiti suindicati.

6. La convenzione può prevedere l'esenzione, totale o parziale, dall'erogazione dell'indennità di partecipazione al tirocinio nei confronti di soggetti svantaggiati o disabili, in relazione alle loro difficoltà di inserimento lavorativo e, qualora già beneficiari di sussidi economici, nei confronti di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale.
7. Nel caso di tirocini a favore di lavoratori, disoccupati o sospesi, beneficiari di sostegno al reddito, i soggetti promotori non possono assumere l'indennità di partecipazione a proprio carico, mentre i soggetti ospitanti possono assumere a proprio carico l'indennità di partecipazione, cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre la concorrenza dell'importo minimo di 300 euro mensili.

Articolo 11

(Divieti)

1. Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi.
2. E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività.
3. Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del PFI.
4. Fermo restando che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, non sono ammissibili tirocini per i quali la contrattazione collettiva non ammette l'assunzione in apprendistato, ad eccezione dei tirocini rivolti a soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 dei presenti criteri.

Articolo 12

(Sanzioni)

1. La mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione al tirocinio da parte del soggetto ospitante comporta, ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
2. Per le violazioni non sanabili, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla

convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte del servizio della Provincia competente in materia di vigilanza sul lavoro e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
3. Per le violazioni sanabili, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio,
9
quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni.
Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, dall'attivazione di nuovi tirocini.
4. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 18 mesi.
5. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di 24 mesi.
6. L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.
10
Allegato n. 2
SCHEMA DI PROGETTO
FORMATIVO INDIVIDUALE
(Rif.: Convenzione stipulata in data .....)
Tirocinante:
Cognome _____Nome _____
Codice Fiscale _____
Nato a _____ il _____
Cittadinanza _____
(se cittadino extracomunitario indicare il numero del permesso di soggiorno, la data del rilascio e la scadenza)
Residente a _____ cap _____
Indirizzo _____
Domiciliato a (se diverso dalla residenza) _____
Telefono _____ e-mail _____
Titolo di studio _____ conseguito il _____
Attuale condizione del tirocinante (barrare la casella):
- soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015 dal _____;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori a rischio disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs 150/2015;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
- soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del D.lgs n.286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs n. 24/2014).
Soggetto ospitante:
Ragione sociale _____
Partita I.V.A. _____ Codice fiscale _____
Sede legale _____
1
Comune _____ cap _____
Telefono_____ Fax _____
e-mail _____PEC _____

Legale rappresentante o delegato aziendale
_____
Settore economico _____ codice ATECO _____
CCNL applicato dal soggetto ospitante_____
Orario settimanale previsto dal CCNL_____
Sede del tirocinio _____
Comune _____ cap _____
Telefono _____ Fax _____
e-mail _____
N. dei dipendenti a tempo indeterminato della sede del tirocinio _____
N. dei dipendenti a tempo determinato della sede del tirocinio _____
N. tirocini extracurriculari in corso nella sede del tirocinio _____
Soggetto promotore:
Ragione sociale _____
Partita I.V.A. _____
Sede legale _____
Comune _____ cap _____
Telefono _____ Fax _____
e-mail _____PEC _____
Legale rappresentante _____
2
Tutori:
Tutor indicato dal soggetto promotore: _____ Tel: _____
Tutor indicato dal soggetto ospitante:
_____ Tel: _____
Ruolo del tutor indicato dal soggetto ospitante all'interno dell'azienda.
_____
Comunicazione obbligatoria a carico di:
- Soggetto promotore - Soggetto ospitante Polizze assicurative:
Assicurazione contro gli infortuni INAIL posizione n. _____ a carico di:
- Soggetto promotore - Soggetto ospitante Previsione di trasferta all'estero per il tirocinante SI NO
Polizza assicurativa per l'estero n._____ Compagnia assicuratrice
_____ a carico di:
- Soggetto promotore - Soggetto ospitante Compagnia assicuratrice _____
Responsabilità civile n.
_____ a carico di:
- Soggetto promotore - Soggetto ospitante Indennità di partecipazione - Erogazione di un'indennità (non inferiore ad E 300,00 lordi mensili o E 70,00 lordi settimanali e non superiore ad E 600,00 lordi mensili o E 140,00 lordi settimanali) pari a E
_____, a carico:
- del soggetto promotore;
- del soggetto ospitante;
- del soggetto ospitante, sia del soggetto promotore, nella misura
_____;
(specificare la quota di compartecipazione a carico del soggetto ospitante e del soggetto promotore)
L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70%, calcolata su base mensile.
3
- Esenzione dell'indennità di partecipazione per i tirocini a favore di soggetti svantaggiati o disabili, richiedenti asilo o titolari di status di rifugiato.
- Esenzione dell'indennità di partecipazione (se erogata dalla Provincia o da soggetti da essa accreditati) in quanto il tirocinante è titolare di indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro.

Dati tirocinio Orario giornaliero e settimanale del tirocinio

_____

Periodo: dal _____al _____

Durata del tirocinio (indicare una delle seguenti opzioni: n. mesi - settimane - giorni - ore): _____

Figura professionale di riferimento

_____

Attività oggetto del tirocinio Descrizione sintetica delle attività e degli obiettivi prefissati Settore

_____

Area di attività (ADA)

_____

Attività

_____

Settore _____

Area di attività (ADA)

_____

Attività

_____

Altre attività non ricomprese nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni Eventuali facilitazioni previste (buoni mensa, rimborsi spesa trasporto casa-lavoro):

_____

_____

Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale ed osservare l'orario giornaliero e settimanale concordati.
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti e usi aziendali.
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene alle informazioni circa i dati, le informazioni o le conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- dare tempestiva comunicazione al tutor del soggetto ospitante nel caso di malattia o altro giustificato motivo di assenza.

Diritti del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante ha diritto a:

- effettuare l'esperienza di tirocinio nelle modalità e nei contenuti del presente progetto formativo individuale e di essere seguito dai tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore.
- essere accompagnato nella conoscenza diretta dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
- sospendere il tirocinio per maternità, infortunio, cause di forza maggiore e malattia di lunga durata che si protraggano per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, o durante i periodi di chiusura del soggetto ospitante che siano di durata pari ad almeno 15 giorni solari.
- ricevere l'indennità di partecipazione al tirocinio secondo le modalità previste nella convenzione.
- ricevere dall'ente promotore il Dossier individuale e un'attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti. Al fine del rilascio di tale attestazione il tirocinante deve garantire almeno il settanta per cento delle presenze previste dal progetto formativo e di orientamento.

Obblighi del Soggetto ospitante Durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti all'art. 6 della Convenzione.

Obblighi del Soggetto promotore Durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti all'art. 5 della Convenzione.

Avvertenze:

Il tirocinante ed il soggetto ospitante sono invitati a comunicare tempestivamente eventuali difficoltà che dovessero sorgere durante lo svolgimento dello stage al tutor del soggetto promotore.

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, art. 13:

1. i dati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
4. titolare del trattamento dei dati sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante;
5. responsabile del trattamento per il soggetto promotore è .....; responsabile del trattamento per il soggetto ospitante è .....(se designati);
6. in ogni momento il tirocinante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti dei titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n.
196/2003
5
Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto promotore Luogo _____ data _____ Firma per il soggetto ospitante Luogo _____ data _____ Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante*
*Se minorenne o incapace:
Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci)/ legale rappresentante _____
autorizza _____
a partecipare al tirocinio e ne condivide la richiesta.
6
Allegato n. 3
SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
ai sensi dell'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19
Premesso che - la Provincia autonoma di Trento, per favorire le scelte professionali, creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, favorirne l'arricchimento delle conoscenze,
l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva, ha disciplinato all'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, i tirocini formativi e di orientamento, ed i criteri e le modalità
di attuazione degli stessi come previsti dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. ... di data xx/xx/xxxx. Ai sensi del comma 3, dell'art. 4 bis della sopraccitata norma i tirocini sono regolati da una Convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante o associazioni dei datori di lavoro;
- il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro tra (SOGGETTO PROMOTORE), con sede legale in XXX, via XXX n. X, c.f./P. Iva XXXXXX,
rappresentata da (LEGALE RAPPRESENTANTE) XXXX nato/a a XXX, il XX/XX/XXX in qualità di Legale Rappresentante di XXXXX, d'ora in avanti denominato "soggetto promotore"
e l'Azienda/Istituzione/Ente (SOGGETTO OSPITANTE) XXXXX, con sede legale in XXX, via XXX n. X, c.f./P. Iva XXXXXX, rappresentata da (LEGALE RAPPRESENTANTE) XXXX nato/a a XXX, il XX/XX/XXX in qualità di Legale Rappresentante di XXXXX, d'ora in avanti denominato "soggetto ospitante"
si stipula la presente Convenzione con la quale il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture n. X soggetto/i in tirocinio di formazione e orientamento.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 1 - Oggetto 1. La presente Convenzione si applica a tutti i tirocini non curriculari attivati sul territorio provinciale presso soggetti pubblici e privati che abbiano la sede legale o filiali o unità produttive in provincia di Trento. Si applica altresì ai tirocini rivolti a cittadini comunitari che 1 effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari.
2. La presente Convenzione non si applica ai tirocini individuati dal comma 4 dell'art. 1 dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. xx del xx/xx/xxxx.
Articolo 2 - Divieti 1. Il tirocinante non può essere assoggettato a vincoli produttivi.
2. E' fatto divieto di utilizzare i tirocinanti in sostituzione del personale aziendale nei periodi di malattia, maternità, ferie, o assenza per periodi di congedo con diritto alla conservazione del posto di lavoro, o per far fronte a picchi temporanei dell'attività.
3. Ai tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi del progetto formativo individuale.
4. Fermo restando che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non

sia necessario un periodo formativo, non sono ammissibili tirocini per i quali la contrattazione collettiva non ammette l'assunzione in apprendistato, ad eccezione dei tirocini rivolti a soggetti di cui alla lettera e) del comma 2 dell'art. 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Provinciale n. xx del xx/xx/xxxx.
5. Il tirocinante non può essere presente presso il soggetto ospitante in assenza del tutor o di altro personale aziendale.
6. Fatti salvi specifici accordi sindacali, aziendali o territoriali, sottoscritti rispettivamente dalla Rappresentanza sindacale unitaria o dalle Rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale, non possono essere attivati tirocini presso soggetti ospitanti che, per la medesima unità operativa e con riguardo a dipendenti che svolgano attività equivalenti a quelle previste per il tirocinio:
- abbiano in corso periodi di sospensione a zero ore per cassa integrazione guadagni straordinaria;
- abbiano fatto ricorso a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro nei dodici mesi precedenti la data di attivazione del tirocinio.
7. Fatti salvi specifici accordi sindacali, non possono essere attivati tirocini in presenza di procedure concorsuali.
8. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.
Articolo 3 - Progetto formativo individuale (PFI)
1. Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da
... ATTENZIONE, per il testo completo scaricare la versione PDF...